Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 7 maggio | Numero 107

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 20
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 10 aprile 1921, n. 506, *che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmata a Roma il 23 marzo 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 1° agosto 1914, n. 753, convalidato con la legge 17 febbraio 1918, n. 242, e il R. decreto-legge 24 luglio 1919, n. 1296;

Visti l'art. 4 della legge 30 settembre 1920, n. 1349, e le disposizioni emanate con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1920 per l'esecuzione dello stesso articolo di legge;

Vista la convenzione commerciale tra il Regno di Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmata a Roma il 23 marzo 1921, con la quale furono pattuite deroghe ai divieti d'importazione e di esportazione vigenti nei due paesi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione, a datare dal 15 aprile 1921, è data alla convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmata a Roma il 23 marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — FACTA — ALESSIO — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Convenzione commerciale tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca

Sua Maestà il Re d'Italia e il presidente della Repubblica Cecoslovacca, ritenuto che le attuali condizioni anormali dei traffici internazionali obbligano ancora i Governi dei rispettivi Stati a valersi della facoltà loro riservata dall'art. 10 del trattato di commercio e navigazione da essi oggi conchiuso e nel desiderio di agevolare pure in queste anormali condizioni lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i loro Stati assicurando ai rispettivi traffici una maggiore libertà, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione commerciale e hanno nominato, a questo effetto, loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia

i signori:

Lodovico Luciolli, direttore generale delle dogane e imposte indirette;

Angelo Di Nola, direttore generale del commercio.

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca

i signori:

Zdeněk Fierlinger, direttore generale della sezione economica del Ministero degli affari esteri;

Zdeněk Fafl, direttore generale della sezione dei paesi a lingua romanza dell'Ufficio del commercio estero;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1.

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella *A* annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna altresì a concedere il permesso d'importazione nel proprio territorio delle merci in transito dal porto di Trieste indicate nella tabella *B* annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 2.

Il Regno d'Italia s'impegna ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, delle merci inscritte nella tabella *C* annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 3.

La Repubblica Cecoslovacca garantisce la libera importazione delle merci indicate nella tabella *D* annessa alla presente convenzione.

Art. 4.

La Repubblica Cecoslovacca ammetterà all'esportazione verso l'Italia, in deroga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci iscritte nella tabella *E* annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 5.

Il Regno d'Italia ammetterà all'esportazione verso la Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata, le merci inscritte nella tabella *F* annessa alla presente convenzione, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 6.

I contingenti annui delle liste allegate alla presente Convenzione saranno ripartiti in quarti e per trimestri, con l'intesa che se l'importazione di un trimestre risulti inferiore al quarto dei contingenti annui, la differenza sarà aggiunta ai contingenti del trimestre seguente.

Parimenti, per i contingenti fissati per periodi inferiori a un anno, se l'importazione di un periodo risulta inferiore a quella stabilita, la differenza sarà aggiunta al contingente del periodo successivo senza, però, che questo possa superare il contingente di due soli periodi.

Art. 7.

Le merci vendute dalla Cecoslovacchia all'Italia potranno essere pagate in corone, eccettuati lo zucchero, il carbone e il malto, per i quali il Governo Cecoslovacco si riserva la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.

Le merci vendute dall'Italia alla Cecoslovacchia saranno pagate in lire italiane, eccettuate la seta greggia e la canapa, per le quali il Governo italiano si riserva la facoltà di esigere che il pagamento sia fatto in altra valuta.

Se per le merci vendute dalla Cecoslovacchia all'Italia fosse convenuto fra gli interessati il pagamento in lire italiane, questa valuta sarà lasciata a libera disposizione del venditore.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.

Art. 9.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'imposizione di divieti, di provvedimenti e formalità doganali, finanziarie o amministrative, contrarie alla lettera e allo spirito della presente convenzione.

In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi d'importazione e di esportazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, a meno che superiori interessi non impongano diversamente. In questo caso l'altra Alta Parte contraente dovrà essere preavvisata per stabilire di buon accordo i rimedi e le nuove disposizioni e i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

Art. 10.

In tutti i casi nei quali l'una o l'altra Alta Parte contraente fa dipendere l'importazione o l'esportazione di determinate merci da prescrizioni di prezzi minimi controllati dallo Stato o da organi e corporazioni appositamente istituiti, resta convenuto che tale condizione non è richiesta per permessi rilasciati in precedenza.

Parimenti le variazioni dei detti prezzi non si applicano alle merci per le quali il permesso di esportazione sia stato già rilasciato o richiesto se, all'epoca della richiesta, i prezzi minimi in vigore sono stati osservati.

In ogni caso le nuove prescrizioni troveranno applicazione nella misura più favorevole adottata di fronte a ciascun altro Stato o ai cittadini di ciascun altro Stato, salvo per i prodotti che il Governo cecoslovacco è tenuto a fornire a Stati limitrofi.

Per i contratti che sono stati conclusi durante il 1920 il Governo cecoslovacco promette di esaminare con benevolenza le domande

al fine di accordare i permessi di esportazione, alle condizioni stipulate in detti contratti, nella proporzione in cui il pagamento fu effettuato o per la totalità della merce consegnata, anche se i permessi non vennero rilasciati.

Resta inteso che i prezzi minimi di esportazione dalla Cecoslovacchia attualmente in vigore per il legno e il caolino saranno mantenuti per un periodo di sei mesi e per i contingenti fissati nella annessa tabella *E*.

Dopo sei mesi la Cecoslovacchia potrà di comune accordo con l'Italia, sottoporre a revisione questi prezzi se la deviazione del corso del cambio o il cambiamento nella situazione del mercato mondiale potranno giustificare tale revisione

Art. 11.

La rinnovazione e il prolungamento dei permessi d'importazione e d'esportazione non potranno di regola essere rifiutati se la mancata utilizzazione non è imputabile a colpa del titolare, e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi.

Le eventuali nuove tasse sui permessi di esportazione o d'importazione o gli aumenti delle medesime non si applicheranno ai permessi d'importazione o di esportazione già rilasciati o prorogati.

Le nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione più favorita.

Art. 12.

Di ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente Convenzione, godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilite su territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia, anche le ditte cecoslovacche, alle stesse condizioni.

Art. 13.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di portare a conoscenza, l'una dell'altra, al principio di ogni trimestre, la lista dei permessi accordati, a scarico dei contingenti fissati con la presente Convenzione, per il trimestre precedente.

La lista deve indicare la data del rilascio dei permessi e il nome dei titolari di essi.

Art. 14.

Le merci importate o esportate in base alle disposizioni della presente Convenzione dovranno essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio competente.

Art. 15.

Per i provvedimenti da adottare in relazione alle presenti difficoltà delle comunicazioni ferroviarie fra i due Stati, sono concordate fra le due Alte Parti contraenti le disposizioni e dichiarazioni contenute nell'allegato *G* alla presente Convenzione.

Art. 16.

La presente Convenzione entrerà in vigore il 15 aprile 1921 e avrà la durata di un anno dalla stessa data.

Se non sarà denunciata un mese prima della scadenza, s'intenderà rinnovata per un altro anno.

Art. 17.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca, sarà considerata approvata e sancita dai Governi delle due Alte Parti contraenti senza bisogno di ratificazione.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(*L. S.*) *Luciolli*. (*L. S.*) *Fierlinger*.
(*L. S.*) *Di Nola*. (*L. S.*) *Fafl*.

Tabella A.

Lista delle merci contingentate per l'importazione dall'Italia in Cecoslovacchia.

Denominazione delle merci	Quantità annua o per periodi di ogni anno come contro indicati	
Vetture automobili (con reciprocità)	N.	1.000
Motociclette	id.	300
Biciclette	id.	1.000
Parti di motociclette e biciclette	quintali	300
Vino comune in botti	ettolitri	100.000
Marsala in botti	id.	1.500
Vermut in botti	id.	1.000
Vino in bottiglie, compresi marsala vermut e i vini ferruginosi, chinati o simili	N.	1.000.000
Vini spumanti (bottiglie)	id.	100.000
Filati di canapa	quintali	2.000
Tessuti di canapa	id.	1.000
Conserve di pomodoro	id.	1.500
Pesci sott'olio	id.	20.000
Pesci salati o affumicati	id.	10.000
Essenze (compresi gli olii eterei derivati dagli agrumi)	id.	100
Profumerie	id.	100
Fiori freschi (in tre trimestri, da ottobre a giugno)	id.	2.000
Frutta fresche varie (in tre trimestri da aprile a dicembre): 1° trimestre . . . quintali 15.000; 2° trimestre . . . » 15.000; 3° trimestre . . . » 10.000	id.	40.000
Patate primaticcie (in due bimestri da aprile a luglio)	id.	150.000
Ortaggi freschi vari	id.	30.000
Ortaggi conservati anche in salamoia	id.	10.000
Cavolifiori (in due trimestri da ottobre a marzo)	id.	20.000
Agli	id.	5.000
Pomodoro (in due bimestri da giugno a settembre)	id.	10.000
Cipolle	id.	10.000
Aranci e mandarini (in due periodi): 1° da dicembre a febbraio quint. 50,000; 2° da marzo a giugno . . » 50,000	id.	100.000
Limoni	id.	90.000
Fichi, per uso industriale	id.	30.000
Altre frutta secche (mandorle, noci, nocciuole, fichi per consumo diretto, uve)	id.	50.000
Carrube	id.	10.000

Segue Tabella **A**.

Denominazione delle merci	Quantità annua o per periodi di ogni anno come contro indicati	
Castagne (da settembre a marzo in due periodi):		
1° da settembre a dicembre quint. 6000 / 2° da gennaio a marzo » 4000	quintali	10.000
Cavi e conduttori elettrici	id.	2.000
Pneumatici	id.	3.000
Articoli di gomma	id.	1 000
Prodotti di amianto vari	id.	1.000
Acido citrico e citrato di calcio	id.	20.000
Colori derivati dal catrame	id.	6.000
Altri prodotti chimici (1)	id.	15.000
Sale da cucina (in quanto ne sia fatta richiesta dall'Amministrazione cecoslovacca del Monopolio)	id.	10.000
Seta greggia (semplice o torta)	id.	2.500
Perle di vetro veneziane	id.	700
Sapone (dal 1° maggio 1921)	id.	3.000
Candele (dal 1° maggio 1921)	id.	500
Tessuti di seta	id.	500
Filati di seta	id.	100
Cappelli di feltro	N.	200.000
Feltri per cappelli	id.	100.000
Cappelli di paglia non guarniti	id.	75.000
Paste alimentari	quintali	10.000
Materiale elettro-meccanico (ventilatori e motorini di potenza inferiore a 1 HP; motori elettrici a corrente continua e alternata fino a 3000 HP; dinamo, alternatori e trasformatori, fino a 2000 HP; elettropompe centrifughe; ventilatori centrifughi ed elicoidali)	id.	5.000
Macchine da pastificio e da pane	id.	500
Linoleum	id.	500
Aratri automobili	N.	100
Films impressionate	metri	500.000
Marmo in tavole	tonnellate	1.000
Marmo lavorato	quintali	1.500

(1) Eccettuati quelli contenenti chinino ed esclusi parimenti l'acido solforico, acido cloridrico, carburo di calcio, la soda cristallizzata e soda ammoniacale, il permanganato di potassio e il cloruro di potassio.

Sono invece compresi: borace, acido borico, cremor di tartaro, acido tartarico, sali di mercurio, solfuro di carbonio, carbonato di sodio, acqua ossigenata.

Tabella **B**.

Lista delle merci contingentate per l'importazione in Cecoslovacchia in transito dal porto di Trieste.

Denominazione delle merci	Quantità annua	
Caffè (1)	quintali	60.000
Tè	id.	1.000
Droghe	id.	6.000
Cacao in grani	id.	25.000
Tabacco (in quanto ne sia fatta richiesta dall'Amministrazione cecoslovacca del Monopolio)	id.	10.000
Frutta secca (per consumo diretto)	id.	10.000
Frutta secca (per uso industriale)	id.	20.000
Riso greggio	senza limite	

(1) I permessi d'importazione in Cecoslovacchia, fino al contingente stabilito, saranno rilasciati, senza alcuna restrizione, di mano in mano che le domande saranno presentate.

Tabella **C**.

Lista delle merci contingentate per l'importazione dalla Cecoslovacchia in Italia.

Denominazione delle merci	Quantità annua	
Liquori in bottiglie	N.	50.000
Profumerie	quintali	100
Saponi	id.	200
Pizzi, tulli, tessuti ricamati di lino, di cotone, di lana e di seta	id.	200
Tappeti di lana	id.	1 500
Mobili	id.	20.000
Cornici	id.	1.000
Mercerie e balocchi, di legno	id.	1.000
Lavori di carta e di cartone	id.	1.000
Oro lavorato, lavori di argento, gioielli e articoli di granato	Lire	1.000.000
Vetture automobili	N.	1.000
Aratri automobili	id.	100
Lavori di vetro dorati e argentati o altrimenti decorati	quintali	15.000
Lavori di vetro incisi, arrotati o smerigliati	id.	20.000
Penne da ornamento, greggie e lavorate	id.	15
Capelli lavorati	id.	50
Lavori di madreperla, di tartaruga, di corna e di unghie	id.	1 200

Segue Tabella **C.**

Denominazione delle merci	Quantità annua	
Merceria e balocchi, compresi gli articoli di Jablonec	quintali	4000
Articoli di Jablonec e mercerie, importati per pacco postale	senza limite	
Films impressionate]	metri	500.000
Ventagli	quintali	20
Pianoforti	N.	250
Cappelli da donna, guarniti	id.	1500
Fiori finti	quintali	50
Surrogati di caffè (in quanto ne sia fatta richiesta dall'Amministrazione italiana dei Monopoli)	id.	10.000
Carne salata e affumicata, non in scatole, e prosciutti e lingue in scatole	id.	2.000

Nota — Non sono comprese nei contigenti stabiliti dalla presente tabella le merci che entrano nelle stesse voci o delle quali è già attualmente ammessa l'importazione in Italia in base alla disposizione Ministeriale del 15 gennaio 1921.

Tabella **D.**

Lista delle merci ammesse all'importazione dall'Italia in Cecoslovacchia in deroga ai vigenti divieti, senza limite di quantità.

Treccie di paglia per cappelli.
Madreperla.
Sugo di liquirizia, concentrato, in casse (anche sotto forma di bacchette o bastoncini) o foggiato in pani.
Canapa greggia.
Sughero greggio.
Marmo, alabastro e pietre varie, greggi o soltanto sgrossati o segati su non più di tre lati.
Mercurio.
Zolfo.
Feccia di vino.
Olio di ricino per uso industriale.

Tabella **E.**

Lista delle merci contingentate per l'esportazione dalla Cecoslovacchia verso l'Italia.

Denominazione delle merci	Quantità annua	
Pasta di legno chimica (cellulosa) (1)	quintali	50.000
Carta rotativa	vagoni	100
Cera montana	quintali	4 800
Caolino	tonnellate	5 000
Zucchero	id.	20 000
Legname tenero, segato	mc.	300.000

(1) Sull'aumento della produzione di cellulosa in Cecoslovacchia sarà inoltre concessa l'esportazione in Italia di una maggiore quantità proporzionalmente all'aumento della produzione.

Tabella **F.**

Lista delle merci contingentate per l'esportazione dall'Italia verso la Cecoslovacchia.

Denominazione delle merci	Quantità annua	
Estratti tannici	quintali	15.000
Peli di coniglio e di lepre	id.	300
Minerali di ferro	id.	100.000
Piriti di ferro	id	60.000 (1)

(1) Fino al 1° luglio 1921 l'esportazione resta limitata a 5000 quintali.

(Omissis allegati *G* e *F*).

PROTOCOLLO

Con riferimento all'art. 10 della Convenzione commerciale conchiusa in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:

Nel caso di variazioni dei prezzi minimi controllati dallo Stato o da organi o corporazioni appositamente istituiti, per merci da esportare dalla Cecoslovacchia, si terrà conto, per l'applicazione dei prezzi minimi, del momento nel quale è stata fatta la domanda del permesso di esportazione, anche se la prova della conclusione del contratto alle condizioni di prezzo precedentemente in vigore, sia fornita ulteriormente.

Il presente protocollo è stato redatto in due esemplari uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i sottoscritti.

Fatto a Roma, 23 marzo 1921.

Luciolli m. p. — *Fierlinger m. p.*
Di Nola m. p. — *Fafl m. p.*

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 526, ***che autorizza la Camera di commercio e industria di Siracusa ad applicare la tassa camerale.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, numero 924, che fissa al 2 0[0 del reddito imponibile l'aliquota massima di tassa che la Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad imporre sui redditi di natura industriale e commerciale del proprio distretto;

Considerato che la Camera predetta ha deliberato di chiedere al Ministero per l'industria e commercio d'essere autorizzata per esigenze di bilancio ad elevare dal 2 al 3 0[0 il massimo d'aliquota di tassa che attualmente può applicare ai redditi imponibili;

Visto il R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2571, col quale la Camera di commercio e industria di Siracusa veniva autorizzata ad applicare, in via di urgenza, per il solo anno 1920, la tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio distretto, coll'aliquota massima del 3 0[0 sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio e industria di Siracusa circa la applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siracusa è autorizzata ad applicare la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima del 3 0[0 sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera di commercio e industria di Siracusa stabilirà ogni anno, previa approvazione del Ministero per l'industria e il commercio, la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare.

Art. 3.

Il suddetto R. decreto 10 giugno 1915, n. 924, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 467. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un posto di vice-console di prima categoria a Varsavia, con obbligo di tenere residenza a Cracovia, e con l'annuo assegno di L. 12,000.

N. 468. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri il R. Consolato in San Sebastiano viene soppresso, e la sua giurisdizione passa al R. Consolato in Madrid, e viene altresì istituita un'agenzia consolare in San Sebastiano, dipendente dal Regio Consolato in Madrid.

N. 469. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, si dispone che la giurisdizione del R. Consolato in Barcellona venga estesa sul territorio delle provincie di Sarragozza e Ternel, che saranno perciò distaccate dal R. Consolato in Madrid.

N. 485. Regio decreto 31 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene modificato l'art. 10 dello statuto dell'Istituto « Pro infantia derelicta », di Torino.

N. 486. Regio decreto 17 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Salsomaggiore (Parma).

N. 519. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 300 relativo al riordinamento della Regia scuola domenicale d'arte applicata all'industria di Cantù (Como).

N. 521. Regio decreto 24 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, le Opere Pie Francesco Saverio Vernaleone e dell'Abate di Nardò, sono concentrate nella Congregazione di carità del comune stesso ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 525. Regio decreto 24 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene apportata un'aggiunta al vigente regolamento organico e disciplinare della Regia Scuola pratica di agricoltura di Lecce.

N. 532. Regio decreto 3 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro pe l'industria e commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Fano viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 537. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Colonia campestre per i bambini gracili bisognosi di Sassari viene eretta in Ente morale, con amministrazione autonoma, e se ne è approvato lo statuto organico relativo.